

XVIII legislatura

A.S. 2405:

"Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2021
n. 263



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2405: "Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL263, ottobre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Operazioni di votazione</i>)	1
Articolo 2 (<i>Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera</i>)	2
Articolo 3 (<i>Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19</i>).....	9
Articolo 4 (<i>Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza</i>)	11
Articolo 5 (<i>Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021</i>).....	14
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	15

Articolo 1 ***(Operazioni di votazione)***

La disposizione prevede - limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 - che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

La RT evidenzia preliminarmente che il provvedimento detta disposizioni d'urgenza recanti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Evidenzia che l'intervento normativo intende assicurare, limitatamente alle anzidette consultazioni elettorali, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

Sottolinea che la disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile alle seguenti consultazioni elettorali per un totale complessivo di oltre 15 milioni di elettori:

- elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58);
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature (art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25; art. 143, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- rinnovo dell'elezione nel caso di annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette (art. 1, comma 1, lettera b), numero 3, decreto-legge n. 25 del 2021);
- elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021 (art. 1, comma 1, lettera b), numero 4, decreto-legge n. 25 del 2021);
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali, entro il 31 luglio

2021, si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo (art. 1, comma 2, decreto-legge n. 25 del 2021);

- elezioni comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario (art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 25 del 2021).

Più nel dettaglio, sottolinea poi che nell'anno 2021 sono previste elezioni suppletive della Camera dei deputati nella XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12-Siena e nella XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio uninominale Il-Roma-Quartiere Primavalle, quest'ultimo ricompreso nell'ambito del comune di Roma Capitale interessato dal rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

Si svolgeranno, inoltre, le elezioni degli organi elettivi della regione Calabria, che interesseranno n. 404 comuni, tra cui 5 capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda, infine, le consultazioni amministrative, evidenzia che vanno al voto n. 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale. Tra i comuni in questione sono compresi n. 25 comuni sciolti per mafia e il comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in alcune sezioni a seguito dell'annullamento delle medesime in via giurisdizionale.

Sotto il profilo finanziario, premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, all'articolo 1, lettera a), comma 400 intervenendo sull'articolo 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese, a tal fine rimettendo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

Sull'articolo in esame, ribadisce che la norma si limita a disporre, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore anziché dal presidente del seggio, come attualmente previsto.

Nel rimettere, per i profili esplicativi, alla relazione illustrativa, osserva che tale disposizione ha natura strettamente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 2

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

L'articolo dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, il comma 1, alla lettera a) dispone che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 componenti (5 scrutatori e il presidente). La lettera b) prevede invece che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. La lettera c) prevede infine che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (sembra farsi riferimento all'eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali: personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi "speciali" composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi "speciali" provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

Il comma 5 stabilisce che in caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

Il comma 6 prevede che al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Il comma 7 stabilisce che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine, autorizza la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

Il comma 8), autorizza la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021 in relazione allo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

La RT evidenzia che l'articolo prevede una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, implica la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19. Per i profili esplicativi rimette alla relazione illustrativa.

In particolare, rileva che il comma 1 prevede che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 e fino a 199 posti-letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti-letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di una sezione ordinaria ed è abilitata allo scrutinio delle schede votate. Analogamente alle sezioni ordinarie componenti della sezione ospedaliera sono 6 (1 presidente e 5 scrutatori);

- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti - di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti Covid-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.

Certifica che la rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 evidenzia che nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021:

- a) n. 51 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) n. 81 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente:

- per le n. 51 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente - secondo la normativa vigente - un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna delle 51 strutture;

- per le n. 81 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti - secondo la normativa vigente - una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale per ciascuna delle n.81 strutture.

Sul comma 2 evidenzia che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Ribadisce che ivi è previsto che la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati, quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. Conclude assicurando che trattasi di ipotesi alternativa a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

Sul comma 3, considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori Covid-19, sia in ospedale sia a domicilio. Pertanto, il numero di ulteriori seggi speciali risulta essere pari a 132, quale somma di due addendi:

-n.51 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie da 100 a 199 posti letto;

-n.81 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie sopra i 200 posti letto.

Si considerano inoltre n. 51 sezioni elettorali ospedaliere in luogo dei seggi "speciali" attualmente previsti per le strutture sanitarie da 100 a 199 posti letto.

Sui commi 5-6, assicura che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 7, ai fini della quantificazione degli oneri, evidenzia che, come già detto, le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè 6 unità (1 presidente e 5 componenti). I seggi speciali sono, invece, composti da tre unità (1 presidente e 2 componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150,00 euro per ciascun presidente di sezione e a 120,00 euro per gli altri componenti, il costo unitario di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125,00 euro.

Per quanto concerne i seggi speciali, l'onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90,00 e a 61,00 euro; pertanto, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318,00 euro.

Nel prospetto che segue è indicato il calcolo effettuato per singolo seggio speciale e singola sezione ospedaliera con la maggiorazione del 50% prevista dal comma in esame:

	seggio speciale	sezione ospedaliera
componenti	1+2	1+5
compenso	90+61x2	150+120x5
totale compenso	212	750
maggiorazione 50%	106	375
costo per seggio	318,00	1.125,00

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Ministero della Salute in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 nell'ambito dei comuni interessati dalle elezioni dell'anno 2021, gli oneri derivanti in relazione ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 possono essere quantificati in euro 141.327,00 per complessive n. 1.098 unità.

Nel dettaglio:

- con riferimento ai seggi speciali, si calcolano n. 51 seggi "speciali" da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto e n.81 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 200 posti letto o superiori. Si aggiungono $(51 + 81) = 132$ ulteriori seggi speciali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del testo, per un complessivo di $(51 + 81 + 132) = 264$ seggi speciali.

Tale coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità (3) che costituiscono un seggio speciale; pertanto $264 \times 3 = 792$ unità.

- con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere si calcolano 51 sezioni da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 51. Tale coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità (6) che costituiscono una sezione elettorale ospedaliere; pertanto $51 \times 6 = 306$ unità.

seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale unità	totale oneri
264 (51+81+132)	51	1.098 (264x3+51x6)	141.327,00 euro (264x318,00+51x1.125,00)

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 2, si ipotizza l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni che vanno al voto, conteggiando una sola volta i comuni in cui si svolgeranno contemporaneamente più consultazioni (ad esempio regionali e comunali in Calabria; comunali e suppletive in Toscana).

Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in euro 528.198,00 per n. 4.983 unità:

	seggi speciali	unità	oneri
elezioni suppletive	34	102	euro 10.812,00
elezioni regionali (1 capoluogo di provincia)	404	1.212	euro 128.472,00
elezioni comunali (1 capoluogo di provincia)	1.223	3.669	euro 388.914,00
totale seggi speciali, unità e oneri	1.661	4.983	euro 528.198,00 (1.661x318,00)

Va poi considerato che n.139 comuni, interessati dalle consultazioni amministrative, potrebbero andare al turno di ballottaggio, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti (ovvero superiore a 3.000 abitanti per quanto concerne i comuni in provincia di Trento).

In n.53 dei predetti comuni sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 e precisamente:

- a) n. 47 strutture tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) n. 75 strutture sopra i 200 posti letto.

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti, ove tutti i 139 comuni andassero al turno di ballottaggio:

- con riferimento ai seggi speciali, si avrebbero 47 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto e 75 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 200 posti letto o superiori. Andrebbero aggiunti $(47+75) = 122$ ulteriori seggi "speciali" ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del testo, per un complessivo di $(47+75+122) = 244$ seggi speciali e 732 unità (244×3) .

- con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere, si avrebbero 47 sezioni da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 47 sezioni ospedaliere e 282 unità (47×6) .

seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale unità	totale oneri
244	47	1.014	130.467,00 euro
$(47+75+122)$		$(244 \times 3 + 47 \times 6)$	$(244 \times 318,00 + 47 \times 1.125,00)$

Peraltro, sulla base dell'esperienza delle pregresse consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui i coefficienti numerici sopra indicati vanno ridotti della metà. Conseguentemente, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, gli oneri per il turno di ballottaggio sono quantificabili in euro 65.233,50 (50% di 130.467,00) per complessive 507 unità (50% di 1.014).

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 2, per i restanti 86 comuni che potrebbero andare al ballottaggio e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, come sopra illustrato, va ipotizzata l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni:

	seggi speciali	unità	oneri
turno di ballottaggio (86 comuni di cui 1 capoluogo di provincia)	90	270	euro 28.620,00

Anche in questo caso, in via previsionale, si può ritenere che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui gli oneri complessivi sono quantificabili in euro 14.310,00 (50% di 28.620,00) per 135 unità (50% di 270).

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti possono essere quantificati in euro 749.068,5 (141.327,00+528.198,00+65.233,50+14.310,00) per complessive n. 6.723 unità (1.098+4.983+507+ 135).

Alla copertura di tale onere, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Quindi, con riferimento agli ulteriori oneri di vigilanza connessi all'istituzione delle 51 sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene quantificata una spesa ulteriore pari a euro 118.736,16 (comma 8), corrispondente al numero incrementale di ulteriori operatori di polizia [51 x 2 (unità per ogni nuova sezione elettorale ospedaliera)] da impegnare nelle attività di vigilanza presso le suddette strutture.

Tale coefficiente è moltiplicato per l'importo di euro 1.164,08 corrispondente al costo unitario previsto per il singolo operatore) = $102 \times 1.164,08$ = euro 118.736,16.

Il costo unitario di 1.164,08 è quantificato nell'ambito della relazione tecnica predisposta sul decreto-legge n. 25 del 2021, come anche precisato alla Commissione V nell'ambito dell'esame dell'A.S. 2120.

Alla copertura di tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Si considera che per i nuovi seggi speciali preposti alla raccolta del voto domiciliare e presso le strutture ospedaliere, con numero di letti inferiore a 100, non sussistano ulteriori spese o oneri, trattandosi, come sopra rappresentato, di strutture composte di tre persone preposte proprio alla raccolta del voto.

Con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere di nuova istituzione si considera che l'organizzazione a livello logistico del nuovo seggio è sostenuta dall'ente interessato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che rimette a carico degli enti ai quali i consigli appartengono le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle relative elezioni. E' rimesso pertanto all'ente interessato, l'allestimento delle relative cabine che potranno essere utilizzate in conformità alle dotazioni già disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	c/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.7	s	c	0,75				0,75				0,75			
c.8	s	c	0,12				0,12				0,12			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e gli elementi di quantificazione considerati dalla RT, che si presentano in linea con quelli già evidenziati dalle analoghe relazioni relative a precedenti disposizioni, nulla da osservare.

Va poi evidenziato che le norme di cui ai commi 7 e 8 recano autorizzazioni formulate come previsione di spesa, ivi trattandosi di oneri inderogabili i cui parametri sono legislativamente determinati ex articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità.

In proposito, alla luce dei dati di dettaglio circa i parametri adottati nella loro stima e degli altri elementi considerati nella quantificazione dalla RT, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe valutata l'opportunità di un aggiornamento della stima della spesa prevista in relazione al numero effettivo dei comuni per i quali sarà necessario il ballottaggio¹.

Articolo 3

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

L'articolo disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020 (articolo 3). Reca inoltre una clausola generale – al comma 6 – che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali per “i fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale”.

In particolare, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto “presso il comune di residenza”.

Il comma 2 prevede che gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

¹ Le consultazioni elettorali amministrative previste nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021 hanno interessato 1.192 comuni (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) per un numero di elettori pari a 12.147.040 distribuiti su 14.505 sezioni. Dai primi dati (provvisori) delle consultazioni amministrative svoltesi il 3 e 4 ottobre scorso, per 65 comuni sarà necessario il ballottaggio. Cfr. Ministero dell'interno, Dossier elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, Introduzione; TUTTITALIA.IT, <https://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-2021/>.

Il comma 3 stabilisce che l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provveda quindi ad iscrivere l'elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare e che allo stesso competa l'assegnazione dell'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, ovvero al seggio speciale nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19.

Il comma 4, alle lettere a) e b), si prevede che il sindaco provveda al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.

Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 dispone che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle elezioni regionali dell'anno 2021.

La RT evidenzia che contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. I commi 1, 2 e 3, per i cui profili esplicativi si rimanda alla relazione illustrativa, presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che, il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Assicura che trattasi di adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Certifica che le restanti disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori in trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario, prevede alcuni specifici adempimenti in capo al sindaco, agli uffici elettorali e alla ASL, riproducendo quanto già stabilito, limitatamente al 2020, dall'articolo 3 del DL n. 103/2020, cui non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti elementi informativi a conferma che i suddetti enti possano provvedervi potendo avvalersi delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, si rileva che la RT si limita a certificare l'assenza di effetti finanziari, assicurando solo in relazione al comma 4 che le norme troveranno nel quadro delle sole risorse già disponibili nei bilanci degli enti.

In proposito, anche allo scopo di suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria, appare altresì opportuno acquisire conferma che anche l'applicazione, nel corso del 2020, delle medesime previsioni - ribadite dal provvedimento in esame - sia effettivamente avvenuta ad invarianza di risorse per gli enti interessati.

Per quanto attiene alle misure sanitarie e di sicurezza da applicare, a fini di prevenzione sanitaria, nelle sezioni ospedaliere e nei seggi speciali, si rinvia all'articolo 4, che reca la relativa disciplina.

Articolo 4

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021

In particolare, il comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno è dunque istituito un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo

Il comma 2 stabilisce che le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

Il comma 3 prevede che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

La RT evidenzia che la norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910,00 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

Con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali, va tenuto conto che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, con la conseguente possibilità che le operazioni di scrutinio si protraggano fino alla giornata di martedì. Pertanto, in via precauzionale, va ipotizzato che le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgano nell'arco di n. 42 ore (6 h nella giornata del sabato + 15 h nella giornata di domenica + 15 h nella giornata di lunedì + 6 h nella giornata di martedì).

Considerato che il costo orario medio del personale specializzato è di euro 15,00, il costo per le operazioni di pulizia e disinfezione di una sezione elettorale è, dunque, pari a euro 630,00 (42 h x 15,00).

Le sezioni interessate dalle consultazioni elettorali del 2021 sono n. 18.157, per cui l'onere complessivo concernente l'articolo in esame può essere stimato in euro 11.438.910,00 (630,00 x 18.157).

Al relativo onere, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

Milioni di euro

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	11,44				11,44				11,44			

In relazione al comma 2, rappresenta che in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 in data 7 agosto 2020 il Ministro dell'interno e il Ministro della salute hanno siglato un protocollo che ha previsto specifiche misure sanitarie e di sicurezza.

Quel protocollo prevedeva, accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale, anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi per i quali si prevedeva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 14 agosto 2020 sono state, inoltre, fornite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto "domiciliare". Per l'anno 2020 i suddetti dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario dell'emergenza Covid-19.

Analogamente, per l'anno 2021 è stato quantificato e già comunicato al Commissario straordinario il fabbisogno complessivo di tali dispositivi - comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti - nelle quantità di seguito indicate, per le quali è stata effettuata anche una stima in termini di costo per un complessivo onere di euro 1.305. 700, per il cui dettaglio si rinvia al prospetto di seguito indicato.

	Mascherine chirurgiche	Mascherine ffp2/3	Guanti	Camici	Gel litri	Occhiali e/o visiere
Quantità	5.000.000	60.000	2.000.000	130.000	65.000	6.500
Costo unitario presunto	0,05	0,32	0,06	3,00	8,00	1,00
Costo totale	250.000,00	19.200,00	120.000,00	390.000,00	520.000,00	6.500,00

Per quanto riguarda la norma relativa alle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, precisa che si tratta di organi elettivi di secondo grado che non vengono eletti a suffragio universale. In particolare, con riferimento al consiglio metropolitano hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il Presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Per il consiglio comunale hanno diritto di elettorato attivo i sindaci e i consiglieri della provincia. Gli enti interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la dotazione del fondo è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, andrebbe confermata la prudenzialità del calcolo assunto nella RT per la stima del fabbisogno di spesa, posto che ivi si assume che, a fronte di 42 ore di svolgimento delle operazioni elettorali in ciascuna delle 18.157 sezioni, verranno rese altrettante ore di prestazione da parte di personale specializzato in operazioni di pulizia e disinfezione.

In proposito, venendo anche allo scrutinio dei parametri assunti nel calcolo della relativa spesa prevista, assunto dalla RT in base ad un costo orario medio (per i servizi di pulizia e disinfezione) di 15 euro, si rende necessaria l'acquisizione degli elementi sottostanti la scelta di tale parametro, al fine di confermarne la congruità, in considerazione dei relativi profili di inquadramento del personale impiegato previsti dal CCNL e della relativa retribuzione oraria.

Inoltre, poiché la stima riportata nella RT è basata sul solo costo orario degli addetti ai servizi, andrebbero acquisiti chiarimenti anche circa possibili ulteriori oneri, correlati alla prestazione, che non sembrano considerati dalla RT (quali ad esempio la retribuzione delle figure di coordinamento, il costo dei materiali di pulizia, ecc.).

Sul comma 2, pur rilevando che la stima si presenta coerente con i parametri indicati dalla RT, si osserva tuttavia che questa non esplicita le ipotesi sottostanti la scelta dei parametri utilizzati (quali, ad esempio, il fabbisogno di mascherine di 5 milioni di pezzi e quello di gel pari a 65.000 litri). Ai fini della verifica dell'onere sembrerebbe necessaria la richiesta di ulteriori indicazioni in proposito.

Sul comma 3, andrebbero richiesti ulteriori elementi a conferma dell'effettiva possibilità che gli enti pubblici possano provvedere agli adempimenti previsti, nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

(Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021)

L'articolo, alle lettere a) e b), interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

In particolare, Il comma 1, lettera a), limitatamente alle prossime elezioni per il rinnovo dei Comites, dispone che il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia pari a 50 (rispetto ai 100 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50.000 e a 100 (rispetto ai 200 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.

La lettera b) stabilisce che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati non è richiesta, purché le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

La RT ribadisce che la norma introduce, fino al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di semplificazione - in materia di numero di sottoscrizioni ed autenticazione delle firme - riguardanti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286.

Certifica che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla lettera a), infatti, riferisce che ivi si modifica solo il numero di firme richieste per la presentazione delle liste, riducendo un onere a carico dei privati presentatori delle liste, senza modificare le attività di controllo rimesse alla pubblica amministrazione.

Quanto alla lettera b) conferma che si riduce un onere formale a carico dei privati presentatori delle liste, esentando le firme delle dichiarazioni della presentazione delle liste dall'autenticazione.

Tale autenticazione è normativamente riservata all'autorità consolare, con esclusione di qualsiasi altra modalità: ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 286/2003, infatti, le firme in questione possono essere apposte esclusivamente da residenti all'estero, iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 459/2001; e in relazione ai residenti all'estero l'articolo 14, comma 7, del DPR n. 395/2003 limita al solo ufficio consolare di residenza la competenza a procedere all'autenticazione di firma prevista dalla legge n. 286/2003 e dal medesimo DPR 395/2003. Poiché l'autenticazione delle liste è esentata, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 286/2003, dai diritti consolari, l'esenzione da autenticazione non comporta minori entrate per la finanza pubblica.

Ciò posto, da un punto di vista procedurale ed organizzativo, la verifica della presenza di copia del documento di identità o di riconoscimento da parte del comitato elettorale circoscrizionale, comporta un'attività sensibilmente meno gravosa rispetto all'autenticazione, a cura dell'ufficio consolare, di ogni singola firma in calce alle dichiarazioni di presentazione delle liste.

Conclude assicurando che dalla disposizione, pertanto, oltre a non discendere minori entrate, non derivano nemmeno nuove o maggiori spese.

Al riguardo per i profili di quantificazione, posto che la norma introduce, fino al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di semplificazione circa il numero di sottoscrizioni ed autenticazione delle firme, riguardanti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero ed aventi un carattere ordinamentale, non vi è nulla da osservare.

Articolo 6 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT conferma chela norma detta disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti:

Milioni di euro

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	c/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	-12,31				-12,31				-12,31			

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la norma provvede agli oneri derivanti dalla costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera (articolo 2) e da interventi di sanificazione dei seggi elettorali (articolo 4), pari complessivamente a 12.306.716 euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle

risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* (capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

A tale proposito, segnalando a che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato con i dati aggiornati alla data di emanazione del decreto legge in esame emerge l'esistenza di una disponibilità di competenza di 287 milioni di euro a fronte di uno stanziamento previsto per 300 milioni di euro per l'anno 2021², non ci sono osservazioni.

² Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART-RGS*, interrogazione dello stato di previsione del ministero dell'economia, alla data del 12 agosto 2021, sul sito del dipartimento.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2021

[Nota di lettura n. 254](#)

Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (**Atto del Governo n. 290**)

"

[Nota di lettura n. 260](#)

A.S. 2394: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

Ott 2021

[Documentazione di finanza pubblica n. 29](#)

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 (**Doc. LVII, n. 4-bis**)

"

[Nota di lettura n. 262](#)

A.S. 2401: "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale"

"

[Nota di lettura n. 236](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (**Atto del Governo n. 282**)

"

[Nota di lettura n. 256](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (**Atto del Governo n. 284**)

"

[Nota di lettura n. 257](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 292**)

"

[Nota di lettura n. 258](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (**Atto del Governo n. 294**)

"

[Nota di lettura n. 259](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (**Atto del Governo n. 304**)

"

[Nota di lettura n. 261](#)

Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 301**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>